

Publicato il 01/03/2022

N. 01445/2022REG.PROV.COLL.

N. 10948/2021 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10948 del 2021, proposto dalla Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani e Roberto Invernizzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

**contro**

l'Ager Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Comune di Andria, in persona del Sindaco *pro tempore*, e la Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

**nei confronti**

del r.t.i. tra la Gial Plast s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e la SIECO s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

della Teknoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaello Giuseppe Orofino ed Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**per la riforma**

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza) n. 1856 dell'11 dicembre 2021, resa tra le parti, notificata in pari data.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ager Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, del r.t.i. tra la Gial Plast s.r.l. e la SIECO s.p.a. e della Teknoservice s.r.l.;

Visto l'appello incidentale proposto dal r.t.i. tra la Gial Plast s.r.l. e la SIECO s.p.a., depositato il 3 gennaio 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2022, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti gli avvocati Massimo Luciani, Roberto Invernizzi, Massimo Felice Ingravalle e Vito Aurelio Pappalepore;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, notificato il 24 giugno 2021 e depositato in pari data, l'Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. (d'ora in avanti Impresa Sangalli) ha esposto:

- che l'Ager Puglia, con determina n. 201 del 1° giugno 2020, indiceva una gara, per conto del Comune di Andria, per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi complementari, per la durata di ventiquattro mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che la *lex* di gara esigeva che “*i mezzi impiegati nel servizio*” avessero “*data di immatricolazione non superiore a 5 anni*”;

- di avere svolto, in qualità di gestore uscente, il medesimo servizio impiegando 110 veicoli ora non più utilizzabili (in quanto immatricolati in data antecedente al 1° giugno 2015, ai sensi della *lex* di gara) e di aver pertanto previsto “*di procurarsi i 95 mezzi da essa stimati*”, considerando tra le entrate “*gli introiti della cessione dei 110 mezzi attuali*”;

- che, in particolare, i 95 veicoli da impiegare per l'espletamento dell'appalto deriverebbero dall'acquisto di 40 nuovi veicoli e dall'utilizzo di 55 mezzi (immatricolati dopo il 1° giugno 2015) già nella disponibilità della ricorrente;

- che alla predetta gara hanno partecipato la medesima Impresa Sangalli, nonché la Teknoservice s.r.l. ed il r.t.i. tra Gial Plast s.r.l. e Si.Eco. s.p.a.;

- di essere risultata prima in graduatoria con 93,68 punti e di essere stata sottoposta a vaglio di anomalia, come da verbale di gara n. 7 del 16 dicembre 2020;

- che pertanto l'Ager Puglia, con nota del 28 dicembre 2020, chiedeva alla Impresa Sangalli i necessari chiarimenti relativi all'anomalia dell'offerta economica, e che la suddetta nota veniva riscontrata dalla ricorrente con nota dell'8 gennaio 2021, cui seguiva un'ulteriore richiesta di chiarimenti, da parte della stazione appaltante, con nota del 4 marzo 2021, riscontrata con dall'Impresa Sangalli con nota del 19 marzo 2021.

2. L'Impresa Sangalli ha quindi impugnato i seguenti atti e provvedimenti (unitamente a numerosi altri atti propedeutici e presupposti inerenti alla procedura di gara):

- a) il "verbale del procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico 1° classificato" redatto dal r.u.p. il 18 maggio 2021, di accertamento dell'anomalia dell'offerta economica;
- b) la nota di Ager Puglia prot. n. 5159 del 25 maggio 2021, di esclusione della Impresa Sangalli dalla procedura di gara;
- c) i verbali della commissione giudicatrice prot. n. 4862 del 17 maggio 2021 e prot. n. 5254 del 28 maggio 2021;
- d) la determina di Ager Puglia prot. n. 6370 del 21 giugno 2021, di aggiudicazione dell'appalto al secondo classificato (r.t.i. tra Gia Plast s.r.l. e Si.Eco s.p.a.).

3. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti tre motivi:

- 3.1. – violazione degli articoli 97 d.lgs. n. 50/2016 e 69 della direttiva 24/2014/UE, degli articoli 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990, erroneità e travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e sviamento, per aver la stazione appaltante illegittimamente escluso l'Impresa Sangalli sulla base dell'erroneo presupposto secondo cui la ricorrente avrebbe contraddittoriamente inteso procedere alla vendita dell'intero parco mezzi attuale di Andria (ovvero i 110 veicoli immatricolati prima del 1° giugno 2015), nonché all'utilizzo degli stessi mezzi (oggettivo di vendita) ad integrazione del parco macchine complessivo offerto; invece: "*i 110 mezzi impiegati ad Andria e destinati alla vendita non sono gli stessi mezzi che saranno adibiti al nuovo servizio (ossia i 55 mezzi disponibili e adibiti ad altre gestioni passate)*" (pag. 7 del ricorso di primo grado);
- 3.2. – violazione degli articoli 30 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 69 della direttiva 24/2014/UE, degli articoli 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990, violazione dei principi di correttezza e di collaborazione tra pubblico e privato, difetto di istruttoria, e motivazione, erroneità dei presupposti di fatto, sviamento, per aver la stazione appaltante erroneamente ritenuto sussistente una contraddittorietà nell'offerta economica dell'Impresa Sangalli, a causa di un difetto istruttoria, non avendo l'Ager "*chiesto a Sangalli, né se i 55 mezzi nella sua disponibilità fossero gli stessi che essere intendeva vendere, né quali fossero le carte di circolazione e i dati identificativi dei mezzi attualmente impiegati ad Andria*" (pag. 9 del ricorso di primo grado);
- 3.3. – violazione degli articoli 30 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 69 della direttiva 24/2014/UE, degli articoli 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990, erroneità e travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, manifesta irragionevolezza, sviamento, per essere l'aggiudicazione, disposta in favore del secondo classificato, viziata *ex se* dalla illegittima esclusione della Impresa Sangalli, la quale ultima avrebbe presentato un'offerta di migliore qualità rispetto alle concorrenti;

4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 16 luglio 2021 e depositato in pari data, l'Impresa Sangalli ha impugnato la nota di Ager Puglia prot. n. 6969 del 2 luglio 2021, di conferma dell'esclusione dell'offerta della ricorrente, a seguito dell'analisi *swot* eseguita dalla commissione giudicatrice, analisi dalla quale sono emerse criticità relativamente a determinate voci di costo indicate nell'offerta economica.

In particolare l'Impresa Sangalli, oltre a ribadire i motivi articolati nel ricorso introduttivo, ha dedotto le seguenti due ulteriori doglianze:

- 4.1. – violazione degli articoli 30 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 69 della direttiva n. 24/2014/UE, degli articoli 1, 3, 6 e 10 della legge n. 241/1990, degli articoli 14 e 22 del disciplinare, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e sviamento, per aver l'Ager Puglia condotto l'analisi *swot* "*su presupposti fallaci e arbitrari alieni a ogni base normativa e nella lex specialis*" (pag. 4 del ricorso per motivi aggiunti), e "*impostata su basi arbitrarie e ignote sia alla legge sia alla lex specialis, ossia su assunti vacui, che si tengono ben discosti dall'unico parametro dell'anomalia, che è quello che condizione la legittima declaratoria di anomalia alla dimostrazione inequivocabile che conti alla mano che le offerte siano <anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi> e agli inerenti costi*" (pag. 5 del ricorso per motivi aggiunti), in tal modo asseritamente violando l'art. 22 del disciplinare di gara "*che legittima l'esclusione solo se l'offerta risulti <nel complesso> inaffidabile nei fatti numerici rilevanti, e non per asserite "criticità" relative a singole voci di costo [...]"* (pag. 6 del ricorso per motivi aggiunti);
  - 4.2. - violazione degli articoli 30 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 69 della direttiva n. 24/2014/UE, degli articoli 1, 3, 6 e 10 della legge n. 241/1990, degli articoli 14 e 22 del disciplinare, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e sviamento, per aver la stazione appaltante illegittimamente recepito l'analisi *swot* condotta dalla commissione giudicatrice, nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, in merito ad asserite e contestate criticità riscontrate su singole voci di costo contenute nell'offerta economica della ricorrente: in particolare l'Impresa Sangalli ha partitamente contestato la legittimità della predetta analisi *swot* deducendo specifiche censure (motivi II-A, II-B, II-C, III-A e III-B, pagine da 7 a 17 del ricorso per motivi aggiunti).
5. Il contro interessato r.t.i. tra la Gial Plast s.r.l. e la Si.Eco s.p.a., con ricorso incidentale notificato il 19 luglio 2021 e depositato in pari data, contenente altresì domanda incidentale di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. all'offerta tecnica dell'Impresa Sangalli, ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui la ricorrente principale è stata ammessa alla selezione, deducendo i seguenti quattro motivi:
- 5.1. – violazione dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede dell'operatore economico, violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, sviamento, per aver la stazione appaltante omissso di rilevare che l'offerta dell'Impresa Sangalli, come emergente dal quadro economico generale, costituirebbe un'offerta in perdita e, come tale, sarebbe inammissibile, dato che la plusvalenza dichiarata dalla suddetta Impresa Sangalli è "*totalmente estranea all'appalto di che trattasi*" e "*non può*

*essere imputata alla nuova commessa*”, non potendo quindi *“essere utilizzata dalla ricorrente per giustificare il ribasso offerto”* (pag. 8 del ricorso incidentale), data anche l’aleatorietà dell’importo della stessa plusvalenza;

5.2. – violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 sotto altro profilo, violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara, violazione dei principi generali in tema di procedure ad evidenza pubblica, violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede dell’operatore economico, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, per non aver la stazione appaltante escluso dalla gara l’Impresa Sangalli, sebbene quest’ultima avesse, nella relazione giustificativa, dato *“per scontato”* di poter avvalersi del subappalto, nonostante la medesima concorrente non avesse previamente indicato la terna dei subappaltatori nella propria offerta, violando pertanto l’art. 9 del disciplinare di gara;

5.3. - violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 sotto altro profilo, violazione dei principi generali in tema di procedure ad evidenza pubblica, violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede dell’operatore economico, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, per non aver la stazione appaltante rilevato ulteriori e specifiche criticità dell’offerta economica dell’Impresa Sangalli (partitamente indicate dal ricorso incidentale), che avrebbero dovuto comportare l’esclusione della medesima Impresa Sangalli, data la *“proposizione di un ribasso assolutamente fuori mercato e di un’offerta, conseguentemente, in perdita”* (pag. 13 del ricorso incidentale);

5.4. – violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, per non aver la stazione appaltante escluso dalla gara l’Impresa Sangalli nonostante quest’ultima avesse omesso di dichiarare di essere stata destinataria di una penalità nell’ambito di un diverso contratto d’appalto.

6. Respinta - con ordinanza del T.a.r. n. 278 del 30 luglio 2021 - la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati dall’Impresa Sangalli, il contro interessato r.t.i. ha proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale, notificati il 2 agosto 2021 e depositati in pari data, lamentando la violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 14 del capitolato, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, la violazione dei principi generali in tema di procedure ad evidenza pubblica, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, sviamento, per non aver la stazione appaltante escluso l’Impresa Sangalli dalla gara, avendo quest’ultima non solo erroneamente calcolato la quota di ammortamento dei veicoli acquistati, ma anche inammissibilmente calcolato due volte lo stesso beneficio (ovvero il corrispettivo di euro 769.000,00 derivante dalla vendita dei 110 veicoli attualmente utilizzati dalla ricorrente principale), una prima volta *“come posta secca a riduzione dei costi complessivi della commessa”*, e una seconda volta *“ai fini della determinazione della quota di ammortamento ex art. 14 del CSA”* (pag. 5 del ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale).

7. Il T.a.r. per la Puglia - accolta in via incidentale, con ordinanza collegiale n. 1585 del 30 ottobre 2021, la domanda proposta ex art. 116 c.p.a. dall’Impresa Sangalli in data 28 luglio 2021 per l’accesso alla documentazione di gara delle concorrenti - con la successiva sentenza n. 1856 del 2021 odiernamente impugnata:

a) ha stabilito di esaminare in via prioritaria il ricorso principale;

b) ha respinto il motivo del ricorso principale (sopra indicato al § 3.1) in quanto *“il ribasso della offerta della Sangalli si giustifica in particolare con riferimento ad un elemento (i.e. vendita dei 110 mezzi impiegati nel servizio precedente) del tutto ipotetico, aleatorio ed incerto, con la conseguenza che – come correttamente rilevato dal rup nel provvedimento del 2.7.2021 – detta offerta non può certamente ritenersi affidabile, presentando appunto caratteri di indeterminatezza e incongruità tale da definirla anomala”*;

c) ha dichiarato inammissibile per genericità la censura – proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione in quanto tale - relativa all’asserita violazione del principio di qualità delle prestazioni, sopra indicata al § 3.3;

d) ha assorbito le ulteriori censure contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, stante *“l’insuperabilità di detta ragione di esclusione contenuta nel censurato provvedimento del 2.7.2021”*, sulla base di quanto affermato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015;

e) ha respinto la domanda risarcitoria;

f) ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale ed i relativi motivi aggiunti;

g) ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. proposta dal ricorrente incidentale;

h) ha respinto l’istanza formulata da Ager Puglia di cancellazione delle frasi offensive;

i) ha accolto la domanda di esonero dal pagamento del contributo unificato relativo ai motivi aggiunti al ricorso incidentale;

l) ha compensato le spese di lite, ponendo il contributo unificato interamente a carico della ricorrente principale.

8. Con ricorso in appello notificato il 30 dicembre 2021 e depositato in pari dati, l’Impresa Sangalli ha impugnato la predetta sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1856 del 2021 e, in particolare:

i) con i primi tre motivi d’appello, ha criticato, sotto plurimi profili, la sentenza del T.a.r. laddove il primo giudice ha respinto le censure articolate in primo grado;

ii) con il quarto motivo d’appello, ha censurato il primo giudice laddove il T.a.r. non ha prioritariamente esaminato le censure avverso il provvedimento di esclusione del 18 maggio 2021;

iii) con il quinto motivo d’appello, ha censurato la sentenza del T.a.r. laddove il primo giudice non ha rilevato che la nota del 2 luglio 2021 avrebbe inammissibilmente integrato il provvedimento di esclusione del 18 maggio 2021;

iv) con il sesto motivo, ha riproposto tutti i motivi dedotti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

9. Con appello incidentale notificato il 3 gennaio 2022 e depositato in pari data, il raggruppamento temporaneo di imprese tra la Gial Plast s.r.l. e la Si.Eco s.p.a. ha riproposto tutte le censure articolate in primo grado con il ricorso incidentale, integrato dai motivi aggiunti.

10. Si sono costituiti in giudizio la Teknoservice s.r.l. e l'Ager Puglia, chiedendo entrambi il rigetto del gravame.

11. L'appellante principale, l'appellante incidentale e l'Ager Puglia hanno depositato, in data 25 gennaio 2022, memorie illustrative, nonché successive memorie di replica nelle date del 28 e del 29 gennaio 2022, insistendo ciascuna nelle rispettive difese.

12. All'udienza pubblica del 10 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

13. In via preliminare, a cagione della proposizione dell'appello, dell'appello incidentale e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l'intero *thema decidendum* del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022, n. 1289 del 2022, n. 359 del 2021, n. 1137 del 2020).

14. I motivi dedotti con il ricorso introduttivo di primo grado, riproposti in appello, sono infondati e devono essere respinti.

14.1. Va premesso che - in materia di sindacato sulla legittimità delle valutazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine alla congruità dell'offerta - costituisce *jus receptum* la giurisprudenza di questo Consiglio (*ex multis* Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 359 del 2021) che ha avuto modo di statuire che:

a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);

b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);

c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694);

d) nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica il giudizio sull'anomalia dell'offerta presuppone una valutazione globale e sintetica sulla complessiva affidabilità della stessa con la conseguenza che sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, senza che ciò determini una modifica del *punctum individuationis* dell'offerta. (Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6334; Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 84).

14.2. I principi in questione, pienamente condivisi anche da questo Collegio e perfettamente attinenti al caso in esame, consentono di definire il contenzioso di cui si discute, respingendo integralmente i motivi di ricorso articolati in primo grado.

14.3. Il Collegio osserva che la plusvalenza, pari ad euro 769.000,00, riportata nel quadro economico generale allegato all'offerta economica dell'Impresa Sangalli (doc. 31 in primo grado), derivante dalla vendita dei 110 veicoli attualmente utilizzati dalla medesima Impresa Sangalli e non più utilizzabili in base alla *lex* di gara, è del tutto ipotetica ed aleatoria e, come correttamente affermato dal T.a.r., non poteva essere annoverata con certezza, come viceversa sostenuto dalla ricorrente principale, a copertura dei costi connessi al servizio e, dunque, quale giustificazione del ribasso offerto.

14.4. Infatti, del tutto a prescindere dalla ulteriore questione relativa alla parziale coincidenza o meno dei 110 mezzi, oggetto della ipotetica vendita, con i 55 veicoli – già nella disponibilità dell'Impresa Sangalli – che sarebbero utilizzati per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente giudizio, rimane comunque insuperabile l'estrema incertezza ed aleatorietà della futura plusvalenza indicata nell'offerta economica dell'Impresa Sangalli e posta alla base del ribasso.

14.5. Né a diverse conclusioni è possibile giungere facendo riferimento alla generica *e-mail* inviata, in data 22 luglio 2021 (durante la pendenza del giudizio di primo grado), dalla Omb Technology s.p.a. (doc. 44 in primo grado), dal momento che tale nota inviata dall'asserito acquirente – il quale ha richiamato una precedente offerta di acquisto risalente al 12 agosto 2020 - non offre alcuna certezza circa la sicura stipulazione del contratto di compravendita dei 110 veicoli dell'Impresa Sangalli al prezzo pattuito, dovendo oltretutto ancora essere verificato tra le parti che i veicoli *de quibus* (tutti asseritamente immatricolati in data antecedente al 1° giugno 2015) siano tutti “funzionanti”, come espressamente richiesto dalla Omb Technology.

14.6. Risulta pertanto pienamente logico e coerente il giudizio di anomalia dell'offerta riportato nel gravato provvedimento del 18 maggio 2021, non essendo inoltre sussistente il lamentato vizio del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, stante la corretta partecipazione procedimentale dell'Impresa Sangalli risultante *per tabulas*.

15. Il Collegio può arrestare qui l'esame delle censure svolte dall'odierna appellante principale avverso il provvedimento dell'Ager Puglia del 18 maggio 2021 (prot. n. 5054 del 21 maggio 2021) ed avverso la successiva comunicazione della medesima stazione appaltante prot. n. 5159 del 25 maggio 2021, di esclusione dalla gara dell'Impresa Sangalli (censure dedotte con il ricorso introduttivo di primo grado e riproposte in appello).

15.1. Invero, a prescindere da ogni altra considerazione circa la legittimità delle ulteriori ragioni a sostegno dell'esclusione dell'Impresa Sangalli, così come riportate nel successivo provvedimento dell'Ager Puglia prot. n. 6969

del 2 luglio 2021 (oggetto di impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado e riproposto in appello), la gravata esclusione – disposta con il primo provvedimento del 18 maggio 2021 e confermata con il successivo provvedimento del 2 luglio 2021 – si fonda su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggerne il *decisum*.

15.2. In termini generali, il Collegio osserva che:

- in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l'avversata decisione, pena l'inammissibilità dell'azione, strutturalmente inidonea, quand'anche *in toto* accolta, a determinare l'annullamento dell'atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura;

- specularmente, pur ove il ricorrente abbia aggredito tutti i pilastri motivazionali, ove uno dei motivi indicati dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento superi il vaglio giurisdizionale (regga, cioè, alle doglianze formulate dall'interessato), il giudice può arrestarsi, posto che, quand'anche gli altri motivi enucleati dall'Amministrazione venissero ritenuti illegittimi, comunque l'atto non sarebbe caducato, stante la piena idoneità del primo motivo a sorreggerne da solo il deliberato.

15.3. Si può operare, in proposito, integrale richiamo alla pronuncia dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 5 del 27 aprile 2015, in particolare al § 9.3.4.3, in ordine all'istituto pretorio dell'assorbimento per ragioni di economia processuale (v. anche, in proposito, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 26 del 2022; Cass. civ., sez. un., nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014), potendosi quindi procedere all'assorbimento dei motivi dedotti in primo grado con il ricorso per motivi aggiunti (avverso il provvedimento dell'Ager Puglia del 2 luglio 2021) e riproposti in appello.

16. Stante il rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale proposto dall'aggiudicatario deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la già intervenuta esclusione dalla gara dell'Impresa Sangalli (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 26 del 2022).

17. In definitiva l'appello principale deve essere respinto e l'appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.

18. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell'art. 26, comma 1, c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 10948/2021, come in epigrafe proposto:

- respinge l'appello principale;

- dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Condanna l'Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, CPA e spese generali al 15% in favore di ciascuna delle tre parti costituite (Ager Puglia, r.t.i. tra la Gial Plast s.r.l. e la Si.Eco s.p.a., e Teknoservice s.r.l.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere, Estensore

Claudio Tucciarelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Michele Pizzi**

**IL PRESIDENTE**

**Vito Poli**

IL SEGRETARIO